



N. 2243-ter-A

ALLEGATO

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE PASTORE)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri
delle amministrazioni pubbliche

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 28 giugno 2011,
degli articoli 41 e 42 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 2243

*Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione
con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle
amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione*

**presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e dal Ministro per la semplificazione normativa
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro dell'economia e delle finanze**

(V. Stampato Camera n. 3209-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 2010

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 giugno 2010*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento.

INDICE

Emendamenti al disegno di legge:

– articolo 1	<i>Pag.</i>	3
– articolo 2	»	5

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

D'ALIA, ADAMO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41. - (Riordino dell'azione amministrativa verso le autonomie locali). – 1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni».

1.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.100

MOLINARI

Decaduto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2», inserire le seguenti: «nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».

1.200

INCOSTANTE, ADAMO

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– *alla lettera b), dopo le parole: «dei cittadini» inserire le seguenti: «e delle imprese»;*

– *alla lettera i), sostituire le parole: «il cittadino è tenuto» con le seguenti: «il cittadino e l'impresa sono tenuti»;*

– *alla lettera n), dopo la parola: «cittadini» aggiungere le seguenti: «e delle imprese».*

1.300

D'ALIA

Assorbito

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle imprese».

1.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accolto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni», con le seguenti: «previo parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in ordine ai profili di sua competenza».

1.4

INCOSTANTE, ADAMO

Ritirato

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario», aggiungere le seguenti: «nonchè della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.».

Art. 2.**2.1 (v. testo corretto)**

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42. - (Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti";

b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali" aggiungere le seguenti: "delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni";

c) all'articolo 2, comma 3, sono sostituite le parole: "non superiori a 90 giorni" con le seguenti: "non superiori a 60 giorni";

d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: "con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione";

e) all'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

"9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al presente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis";

f) all'articolo 2-bis è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale";

g) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito con il seguente:

"2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale";

h) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: "salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2";

i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicano l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento";

j) all'articolo 17, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite con le seguenti: "60 giorni";

k) il comma 2 dell'articolo 17 è soppresso;

l) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

"Art. 19-bis. - (*Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione*). - 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi,

2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.

3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3.";

m) all'articolo 19, le parole: "Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis".

2. Il regolamento di cui alla lettera i) del comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 43, alinea, le parole: «dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, comma 1» sono soppresse;

b) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente:

«Capo III - Nuovi termini per la semplificazione dei procedimenti amministrativi».

2.1 (testo corretto)

D'ALIA, SANNA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa*). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti»;

b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali» aggiungere le se-

guenti: «delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni»;

c) all'articolo 2, comma 3, sono sostituite le parole: «non superiori a 90 giorni» con le seguenti: «non superiori a 60 giorni»;

d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione»;

e) all'articolo 2, è aggiunto in fine il seguente comma:

«9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al presente articolo, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis»;

f) all'articolo 2-bis è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento nel rilascio di atti certativi delle qualità della persona, integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale»;

g) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito con il seguente:

«2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale»;

h) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2»;

i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicano l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento»;

j) all'articolo 17, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite con le seguenti: «60 giorni»;

k) il comma 2 dell'articolo 17 è soppresso;

l) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis. - (Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione). - 1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi,

2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.

3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3.»;

m) all'articolo 19, le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis».

2. Il regolamento di cui alla lettera *i)* del comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assumere la trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; precisare i conseguenti obblighi in relazione alle diverse tipologie procedimentali, prevedendo la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi di interesse generale secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; prevedere in particolare che le amministrazioni rendano accessibili in ogni momento agli interessati, tramite idonei strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase;».

2.100

D'ALIA

Assorbito

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

– alle lettere *b)* e *n)*, dopo le parole: «dei cittadini» inserire le seguenti: «e delle imprese»;

– alla lettera *i)*, sostituire le parole: «il cittadino è tenuto» con le seguenti: «il cittadino e l'impresa sono tenuti».

2.3

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Ritirato

Al comma 1, lettera e), premettere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi.».

2.4

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Ritirato

Al comma 1, lettera f), premettere le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e dai regolamenti attuativi.».

2.5

D'ALIA, INCOSTANTE

Ritirato

Al comma 1, lettera f), prima delle parole: «al fine di garantire agli utenti» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 112 del 2008 e dei regolamenti attuativi.».

2.200

D'ALIA, VIZZINI

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «con i cittadini e con le imprese,» inserire le seguenti: «anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze.».

2.300

INCOSTANTE, ADAMO

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «con i cittadini e con le imprese,» inserire le seguenti: «anche in relazione ai pagamenti di diritti e competenze,».

2.6 (v. testo 2)

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «assicurare l'interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa,».

2.6 (testo 2)

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Accolto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «assicurare l'interoperabilità dei sistemi informatici».

2.7

INCOSTANTE, ADAMO

Ritirato

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché assicurare la interoperatività dei sistemi informatici tramite le modalità della cooperazione applicativa».

2.8

INCOSTANTE, ADAMO

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) garantire il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso *on line* ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;».

2.400

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, prevedere, per le imprese in possesso di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da enti certificatori, accreditati dall'ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base di norme tecniche europee ed internazionali, l'esenzione dai controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi quelli di natura fiscale, nonché l'esenzione dall'obbligo di adempiere ad ulteriori oneri informativi;».

2.500

INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«*g-bis*) nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, prevedere, per le imprese in possesso di certificazione ambientale o di qualità rilasciata da enti certificatori, accreditati dall'ente nazionale di accreditamento (ACCREDIA), sulla base di norme tecniche europee ed internazionali, l'esenzione dai controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi quelli di natura fiscale, nonché l'esenzione dall'obbligo di adempiere ad ulteriori oneri informativi;».

2.9

CECCANTI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera l), con la seguente:

«l) garantire a tutti l'esercizio, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa».

2.10

INCOStANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;» con le seguenti: «garantire l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali dell'attività amministrativa;».

2.11

INCOStANTE, ADAMO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) introdurre un indennizzo forfettario automatico a favore dei privati in caso di mancata osservanza del termine del procedimento da parte dell'amministrazione, anche qualora esso si concluda con l'adozione di un provvedimento legittimo, ma tardivo, di diniego, dell'istanza e prevedere che il mancato rispetto dei termini, qualora derivante da condotte negligenti imputabili ai responsabili dei procedimenti costituisca violazione degli *standard* qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e venga comunque valutato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

2.12 (v. testo 2)

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

«*q-bis*) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi natura regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale;

q-ter) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitare tutti soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche generale non immediato;

q-quater) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire, la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemplandolo con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione, nonché individuare gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;

q-quinquies) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte della amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.».

2.12 (testo 2)

INCOSTANTE, ADAMO

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) prevedere che le pubbliche amministrazioni garantiscano una adeguata consultazione anche dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi, contemperandola con l'esigenza di assicurare la ragionevole durata del procedimento e valorizzando pienamente le tecnologie dell'informazione; individuare i conseguenti obblighi che devono essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento, in particolare, alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza;».

2.13

ADAMO, INCOSTANTE

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

«q-bis) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;

q-ter) prevedere che dei nuclei di valutazione di cui al comma 2, articolo 20, del decreto legislativo 2 febbraio 1993 n. 29, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.».

2.14

INCOSTANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera q) inserire la seguente:

«q-bis) ferma restando la necessità di tutelare la riservatezza e, laddove eccezionalmente necessario, il segreto di stato, rimuovere ogni limite al diritto di accesso ai documenti amministrativi, quale principio generale dell'attività amministrativa, anche introducendo modifiche alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 nel senso di ricomprendere tra coloro che possono esercitare tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse, anche non generale e non immediato.».

2.15

ADAMO, INCOSTANTE

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:

«*q-bis*) prevedere forme di ristoro a favore dei cittadini e delle imprese a fronte della mancata osservanza da parte della amministrazione di alcune delle disposizioni contenute nella Carta dei doveri, prevedendo a carico delle amministrazioni pubbliche e l'obbligo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, di corrispondere ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso, indipendentemente dal risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'articolo 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con l'esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.».

2.16

INCOStANTE, ADAMO

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera q) inserire la seguente:

«*q-bis*) prevedere la trasparenza quale fondamentale principio al quale l'attività delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi si deve uniformare, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, precisando i conseguenti obblighi per i procedimenti aventi materia regolatoria, pianificatoria, autorizzatoria, concessoria, di nomina, valutativa, ad evidenza pubblica, di incentivazione finanziaria e per ogni altra diversa tipologia procedimentale.».

2.600

D'ALIA

Assorbito

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*s-bis*) stabilire, al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di:

1) effettuare la programmazione preventiva dei controlli e il coordinamento degli accessi presso le imprese;

2) rendere disponibili alle altre Amministrazioni le informazioni relative agli esiti dell'attività ispettiva e di verifica;

3) non svolgere accessi nei confronti di un'impresa che ne abbia subito uno nei sei mesi precedenti, salve comprovate esigenze di tutela degli interessi pubblici e previa motivazione espressa;

s-ter) realizzare, al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di adempiere agli obblighi di cui alla lettera precedente, una banca dati elettronica dei controlli;

s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

s-quinquies) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello, e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi.».

2.700 (v. testo 2)

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*s-bis)* stabilire, al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di:

1) effettuare la programmazione preventiva dei controlli e il coordinamento degli accessi presso le imprese;

2) rendere disponibili alle altre Amministrazioni le informazioni relative agli esiti dell'attività ispettiva e di verifica;

3) non svolgere accessi nei confronti di un'impresa che ne abbia subito uno nei sei mesi precedenti, salve comprovate esigenze di tutela degli interessi pubblici e previa motivazione espressa;

s-ter) realizzare, al fine di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di adempiere agli obblighi di cui alla lettera precedente, una banca dati elettronica dei controlli;

s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

s-quinquies) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello, e l'aggiornamento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi.».

2.700 (testo 2) (v. testo 3)

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«s-bis) prevedere che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali e che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;

s-ter) prevedere, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei controlli sulle imprese, fermo restando quanto previsto in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assicurando:

1) la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

2) il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

3) la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

4) l'individuazione, secondo il criterio di proporzionalità di cui al numero 1), dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie e alle ispezioni di carattere igienico sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l'utilità e l'efficacia;

5) l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

6) sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, la soppressione di controlli per le attività oggetto di tale certificazione;

s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

s-quinquies) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello, e l'aggiorna-

mento costante dei funzionari preposti alle diverse attività di controllo attraverso una formazione mirata degli stessi.».

2.700 (testo 3)

INCOSTANTE, ADAMO

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*s-bis*) prevedere che la disciplina dei controlli sulle imprese sia ispirata ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali e che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, siano tenute ad esporre su siti istituzionali la lista dei controlli a cui è assoggettata ogni tipologia di impresa, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività;

s-ter) prevedere, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, la razionalizzazione, la semplificazione e il coordinamento dei controlli sulle imprese, fermo restando quanto previsto in materia dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, assicurando:

1) la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;

2) il coordinamento e la programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività imprenditoriali e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate;

3) la collaborazione amichevole con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità;

4) l'individuazione, secondo il criterio di proporzionalità di cui al numero 1), dei controlli che possono o devono essere svolti senza preavviso, con particolare riferimento ai controlli e alle verifiche tributarie e alle ispezioni di carattere igienico-sanitario e in tema di sicurezza del lavoro, al fine di non pregiudicarne l'utilità e l'efficacia;

5) l'informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina prevista dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

s-quater) estendere il diritto di interpello sulla base dei criteri desumibili dalle disposizioni vigenti;

s-quinques) garantire l'uniformità di interpretazione delle norme, anche sulla base delle valutazioni fornite in sede di interpello.».

2.17

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MAURO MARIA MARINO, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*s-bis*) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla pubblica amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti».
